



Esami di Stato del II ciclo: continuità e discontinuità

Raffaella Briani
Sandra Scicolone

12 Aprile 2024

La cornice normativa di riferimento

- D.Lgs. 297/1994
- D.Lgs. 226/2005
- D.P.R. 249/1998 ss.
mm. ii.
- D.P.R. 263/2012
- D. Lgs. 62/2017
- D.M. 769/2018
- D.M. 1095/2019
- O.M. 55/2024



Documento del Consiglio di classe

Art. 10 O.M. 55/2024

- ✓ Elaborato, **entro il 15 maggio 2024**, dal consiglio di classe
- ✓ Esplicita **i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti**
- ✓ Evidenzia per le discipline coinvolte **gli obiettivi specifici di apprendimento** (relativi anche all'insegnamento trasversale di Educazione civica)
- ✓ Nota Garante della Privacy 21/3/2017, prot. n. 10719

✓ Indica inoltre:

- per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con **metodologia CLIL**

N.B. Il Documento è **immediatamente pubblicato all'albo on-line** dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento per il colloquio



Documento del Consiglio di classe


Nota Garante della Privacy
21/3/2017, prot. n. 10719

Indicazioni per la redazione del documento del 15 maggio

«Le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, **devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento** (art. 4, comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21, comma 1, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati **non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.** È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il **percorso didattico e formativo di ciascuna classe**, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, **non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto.**»

L'ammissione



L'ammissione all'esame

Art. 13, c. 2, lett. d), D.
Lgs. 62/2017



Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline [...] e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo**



N.B. In caso di insufficienze la regola è la non ammissione

L'ammissione all'esame



Art. 3, c. 2, O.M. 55/2024



In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe



In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente



Gli esiti degli scrutini **con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici**, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente **nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento**



I **voti in decimi** riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, **anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente** mediante le proprie credenziali personali.

L'ammissione all'esame



Ricordarsi delle nuove
disposizioni contrattuali sulle
sedute degli organi collegiali a
distanza




Candidati con disabilità **ex L. 104/1992**

O.M. n. 55/2024, art. 24

**Per gli studenti con disabilità ammessi
all'Esame di Stato il consiglio di classe:**

stabilisce **la tipologia delle prove d'esame**,
se con valore equipollente o non
equipollente, in coerenza con quanto
previsto all'interno del **PEI**



Candidati con disabilità **ex L. 104/1992**

Cosa si intende per prove equipollenti dopo che il D.L.
182/2020 ha abrogato l'O.M. 90/2001?

- **Mezzi diversi**
- Utilizzo di pc e dettatura del docente
 - **Modalità diverse**
- Possono essere tradotte in quesiti a risposta chiusa
 - **Contenuti diversi ma equipollenti**

Linee guida sugli Esami di Stato del 2000

Assegnazione dei candidati esterni alle commissioni (art. 7 O.M. 55/2024)



Nota MIM 12 ottobre 2023, n. 33701



Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati

Esami preliminari dei candidati esterni (art. 5 O.M. 55/2024)



L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata:

al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle **discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno**



Candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame:
sostengono altresì l'esame preliminare **sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno**



Esami preliminari dei candidati esterni (art. 5 O.M. 55/2024)

Gli esami preliminari consistono in:

prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica

Esami preliminari relativi a più anni:

- svolgimento di prove idonee ad accertare la preparazione del candidato in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso
- **la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno**

Esami preliminari dei candidati esterni (art. 5 O.M. 55/2024)

I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento:



sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento



Essi sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze **non coincidenti** con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe

Esami preliminari dei candidati esterni (art. 5 O.M. 55/2024)

I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) (in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005):

- sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze **non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno**



Esami preliminari dei candidati esterni (art. 5 O.M. 55/2024)

Candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio:

- sostengono l'esame preliminare solo sulle **discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti** con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento



Assegnazione dei candidati esterni alle commissioni (art. 7 O.M. 55/2024)



Prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni:



Dopo il perfezionamento del procedimento di assegnazione:

il dirigente dell'istituzione scolastica sede d'esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda

il dirigente associa i candidati esterni, assegnati all'istituzione scolastica dall'USR, alle diverse commissioni/classi dell'istituto fino a concorrenza di **trentacinque candidati**
i candidati esterni sono assegnati alle commissioni/classi assicurando che **le lingue straniere dichiarate dal candidato nella domanda di ammissione coincidano con le lingue straniere della classe cui il candidato è assegnato**

Esami preliminari: la tempistica e le modalità di attuazione

Di norma **nel mese di maggio** e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato

Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo

Il dirigente, **sentito il collegio dei docenti**, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare

Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede

Ammissione esame di Stato dei candidati esterni

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue **un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova**; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso, **il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso**



L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come **idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce**



In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima

L'ammissione

Per i candidati
esterni:

superamento
dell'esame
preliminare

19 anni di età entro
l'anno solare in cui si
svolge l'esame

possesso del diploma
scuola secondaria I
grado

ritiro prima del 15
marzo nel corso del V
anno

possesso di titolo conseguito al
termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo
grado di durata almeno
quadriennale del previgente
ordinamento ovvero del vigente
ordinamento o sono in possesso
del diploma professionale di
tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs.
226/2005

— È lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

Sì, a condizione che vi sia una ragione valida per farlo


In buona sostanza:

- l'unica norma positiva che prescriveva di effettuare gli scrutini finali al termine delle lezioni era quella recata dall'art. 192, c. 7 e dall'art. 193, c. 1 del D.Lgs. 297/94 per le scuole secondarie di secondo grado. Nessuna norma precisa esisteva invece per le scuole del primo ciclo, per le quali la normativa si limitava a parlare di "scrutinio finale", ma senza indicare un momento preciso per la sua effettuazione
- i due articoli citati sono stati **abrogati dall'art. 31, c. 2 del D.Lgs. 226/2005**, con effetto "dall'anno scolastico successivo a quello [in cui siano] ancora in funzione classi del precedente ordinamento". L'ultimo anno in cui questo è accaduto è stato il 2013-14
- Da allora i due articoli non esistono più e viene meno ogni vincolo formale di attendere il termine delle lezioni per procedere allo scrutinio



È lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

- poiché l'effettuazione dello scrutinio sottrae giorni al periodo delle lezioni è consigliabile verificare che sia stata assicurata la misura di attività didattiche prevista dall'ordinamento
- tale misura è espressa in monte orario annuo
- il monte ore annuo viene soddisfatto di regola circa dieci giorni prima del termine delle lezioni. La verifica va condotta rispetto al minimo di legge e non al massimo
- si tratta comunque di una deroga, che si ripercuote sull'erogazione del servizio. Come tale, può essere adottata solo se esistono valide ragioni per farlo: cioè se l'interesse che viene inciso dalla riduzione trova una compensazione almeno equivalente nella tutela di altri interessi di rango pari o superiore



È lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

Nel caso specifico del corrente anno scolastico – ma non solo - il termine delle lezioni è collocato a ridosso di consultazioni elettorali

La compressione degli scrutini in tempi così brevi **rischierebbe di limitare il diritto di ciascuno studente ad una valutazione serena e a una discussione distesa delle sua situazione individuale**

Occorre il **bilanciamento degli interessi**: quello ad una valutazione corretta prevale su quello ad alcune ore in più di lezione

Si sarebbe potuto recuperare l'esito finale in una materia se si fosse avuto un giorno in più per essere interrogati...

Non si può ritenere che l'eventuale interesse di un singolo a recuperare *in extremis* quello che non ha fatto in un anno possa prevalere sull'interesse di tutti ad uno scrutinio condotto con tempi più rispettosi della serenità di giudizio richiesta

È lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

In conclusione

- Valutare il potenziale diseducativo del lasciar credere che si possa sempre addivenire ad una sanatoria dell'ultimo minuto rispetto alle lacune accumulate nel tempo
- Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, quale quello che è chiamato in causa nella valutazione del bilanciamento di interessi, richiede una motivazione esplicita, è consigliabile accompagnare la variazione di calendario con un provvedimento dirigenziale che ne espliciti i motivi
- In caso di richiesta di spiegazioni da parte dell'autorità di vigilanza, sarà opportuno poter produrre un tale provvedimento, possibilmente datato con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui dovrà produrre i propri effetti



Il credito scolastico (art. 11 O.M. 55/2024)

Per i candidati interni: fino a un massimo di quaranta punti (12, 13, 15)

- Premesso che la **valutazione sul comportamento** concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al D.Lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell'art. 11
- I docenti di religione cattolica e i docenti di materia alternativa partecipano all'attribuzione del credito scolastico solo relativamente ai propri studenti
- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa

Il credito scolastico (art. 11 O.M. 55/2024)

Candidati interni: casi particolari

- ✓ a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta
- ✓ b) nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, **pari a quindici punti**
- ✓ c) per i candidati interni che **non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta **il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato**
- ✓ d) per **i candidati interni degli istituti professionali del vigente ordinamento**, provenienti da percorsi di IeFP, che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza e/o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe **attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio all’istruzione professionale**, tenendo conto dell’esito delle eventuali verifiche in ingresso e dei titoli di studio di IeFP posseduti
- ✓ e) agli **studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. **Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta**

Il credito scolastico (art. 11 O.M. 55/2024)

Candidati interni CPIA

Nei percorsi di istruzione degli adulti **di secondo livello**, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti


Credito maturato nel **secondo periodo didattico**: il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del D.Lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti

Credito maturato nel terzo periodo didattico: il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla tabella A

I PCTO contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art. 11 O.M. 55/2024)?

Sì

I PCTO, ove svolti, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico



Il credito scolastico (art. 11 O.M. 55/2024)

Candidati esterni

Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, **sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari**, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al D.Lgs. 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata

Casi particolari:

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:

- i. **sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;**
- ii. **nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;**
- iii. **nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.**

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni

E-Portfolio orientativo personale delle competenze (Linee guida di cui al D.M. 328/2022)

8.3 In questa prospettiva, ogni istituzione scolastica e formativa individua i docenti di classe delle scuole secondarie di primo e secondo grado, chiamati a svolgere la funzione “tutor” di gruppi di studenti, in un dialogo costante con lo studente, la sua famiglia e i colleghi, svolgendo due attività:

1. aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale e cioè:
 - a. il percorso di studi compiuti, anche attraverso attività che ne documentino la personalizzazione;
 - b. **lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. Trovano in questo spazio collocazione, ad esempio, anche le competenze sviluppate a seguito di attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);**

E-Portfolio orientativo personale delle competenze (Linee guida di cui al D.M. 328/2022)

- c. le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e, soprattutto, sulle sue prospettive. d. la scelta di almeno un prodotto riconosciuto criticamente dallo studente in ciascun anno scolastico e formativo come il proprio "capolavoro".
2. costituirsi "consigliere" delle famiglie, nei momenti di scelta dei percorsi formativi e/o delle prospettive professionali, anche alla luce dei dati territoriali e nazionali, delle informazioni contenute nella piattaforma digitale unica per l'orientamento di cui punto 10, avvalendosi eventualmente del supporto della figura di cui al punto 10.2.

E-Portfolio orientativo personale delle competenze (Linee guida di cui al D.M. 328/2022)

9. Consiglio di orientamento, curriculum dello studente ed E-Portfolio

9.2 Nella scuola secondaria di secondo grado, invece, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, viene allegato il **“Curriculum della studentessa e dello studente”**, in cui sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico, nonché in quello dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

E-Portfolio orientativo personale delle competenze (Linee guida di cui al D.M. 328/2022)

9. Consiglio di orientamento, curriculum dello studente ed E-Portfolio

9.3 L'E-Portfolio dello studente rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento”, per la scuola secondaria di primo grado, e il **“curriculum dello studente”**, per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un'unica, evolutiva interfaccia digitale.

E-Portfolio Nota MIM

11 ottobre 2023, n. 2790

Il tuo percorso: comprende tutti i servizi che supportano studentesse e studenti nell'individuare i propri punti di forza, identificare le aree di miglioramento ed effettuare una scelta ponderata e consapevole per il prosieguo del percorso formativo e/o lavorativo.

Nello specifico: • **Servizio “E-Portfolio”**, strumento digitale che accompagna nell'individuazione dei punti di forza delle studentesse e degli studenti e aiuta a compiere scelte consapevoli. Lo strumento consente di seguire l'andamento del percorso di studi e lo sviluppo delle competenze a seguito delle attività svolte in ambito extrascolastico.



Il curriculum dello studente

[Sei uno studente ▾](#)[Sei una scuola ▾](#)[Le attività previste](#)[La piattaforma](#)

Le attività previste



Segreterie scolastiche



Studenti



Segreterie scolastiche



Commissioni d'esame



Segreterie scolastiche



Studenti

Consultazione e integrazione

Le segreterie scolastiche accedono al Curriculum dello studente, visualizzano le informazioni precaricate a sistema e possono apportare eventuali integrazioni

Compilazione

Gli studenti accedono al Curriculum e compilano le parti di propria competenza, inserendo le informazioni sulle certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte

Consolidamento pre-esame

Le scuole, prima dello svolgimento dell'esame di Stato, integrano il Curriculum con i dati relativi al credito scolastico

Visualizzazione durante l'esame

Le commissioni d'esame tengono conto del Curriculum di ogni studente, in particolare in vista del colloquio

Consolidamento post-esame

Dopo l'esame di Stato il Curriculum viene arricchito con l'esito conseguito e collegato al diploma tramite il riferimento al suo numero

Acquisizione Curriculum

Ogni studente diplomato ritrova il Curriculum definitivo all'interno della piattaforma


Nota MIM 22 febbraio 2024, n. 7557

Indicazioni operative per la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente

INDICAZIONI PER LE SCUOLE

Le azioni di competenza delle segreterie scolastiche consistono essenzialmente nel **consolidamento del Curriculum, da effettuare prima e dopo l'esame di Stato:**

- a) Il consolidamento pre-esame, che è possibile effettuare a partire **dal 6 giugno p.v.**, ha la funzione di **mettere a disposizione delle commissioni d'esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio.** È possibile effettuare un consolidamento massivo delle informazioni precompilate presenti nelle prime due parti del Curriculum ("Istruzione e formazione" e "Certificazioni") degli studenti di ogni classe. Ad ogni modo, si suggerisce di effettuare **previamente una verifica della completezza dei dati precaricati**, per procedere eventualmente all'integrazione dei dati mancanti o incompleti intervenendo direttamente nei sistemi informativi che alimentano il Curriculum, come indicato nella specifica guida, consultabile all'interno del SIDI.




Nota MIM 22 febbraio 2024, n. 7557

Indicazioni operative per la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente

INDICAZIONI PER LE SCUOLE

Il consolidamento pre-esame deve essere effettuato **dopo lo svolgimento delle operazioni propedeutiche** all'esame di Stato riguardanti la presentazione dei candidati (nelle modalità che saranno indicate dalla consueta Nota della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica) e **prima dell'insediamento delle commissioni d'esame.**



Nota MIM 22 febbraio 2024, n. 7557

Indicazioni operative per la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente

INDICAZIONI PER I CANDIDATI ALL'ESAME


All'interno dell'E-Portfolio, i candidati all'esame di Stato possono visualizzare nella sezione "Percorso di studi" e "Sviluppo delle competenze" le informazioni che andranno a confluire rispettivamente nella parte prima e seconda (relativamente alle certificazioni conseguite caricate dalla scuola) del Curriculum.

Le informazioni sulle certificazioni conseguite e soprattutto quelle sulle eventuali attività svolte in ambito extrascolastico inserite nella sezione "Sviluppo delle competenze" vanno a confluire nella parte terza del Curriculum. Si suggerisce di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio.

L'aggiornamento nell'E-Portfolio delle informazioni che confluiscano nel Curriculum è possibile fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria.

I **candidati esterni** procedono con l'inserimento delle informazioni nella sezione "Percorso di studi" e "Sviluppo delle competenze" dell'E-Portfolio prima di sostenere l'esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all'esame.

Per accedere all'E-Portfolio è sufficiente che, successivamente al caricamento su SIDi delle informazioni relative ai suddetti studenti da parte delle segreterie scolastiche, i candidati esterni accedano a UNICA mediante un sistema di identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS).



Nota MIM 22 febbraio 2024, n. 7557

Indicazioni operative per la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente

INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D'ESAME

Ai sensi del D.M. n. 10/2024, “nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente” (art. 2, c. 1). Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell'assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (art. 2, c. 5). A seguito dell'operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo direttamente a disposizione delle commissioni d'esame tramite l'applicativo “Commissione web”.

Designazione dei commissari: situazioni particolari

O.M. 55/2024, art. 12

Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni **la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento**

Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni/classi **non superiore a due** e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato

Articolo 13 O.M. 55/2024 (Sostituzione dei componenti le commissioni)

1. *La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli **obblighi** inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.*
2. *Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.*
3. *Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall'USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.*
4. *Il **personale utilizzabile per le sostituzioni**, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.*

Articolo 13 O.M. 55/2024

(Sostituzione dei componenti le commissioni)


5. Relativamente alla correzione delle **prove scritte**, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
6. Durante l'espletamento del **colloquio**, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso.
- 7. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.**
8. Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9. L'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

To be continued...

A maggio

Vademecum del Presidente della Commissione
dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo

Vademecum del Presidente della Commissione
dell'esame di Stato conclusivo del II ciclo



Grazie per l'attenzione